



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO – ALTO ADIGE
SEDE DI TRENTO**

DECRETO n. 9/2020

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta ufficiale Serie Generale n.70 del 17-03-2020*) e in particolare l'articolo 84, recante "*Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa*".

CONSIDERATO che la nota del Segretario generale della Giustizia amministrativa prot. n. 6217 del 13 marzo 2020, proroga la chiusura degli uffici della Giustizia amministrativa fino al 25 marzo 2020, e che con successiva nota prot. n. 6557 del 20 marzo 2020 il medesimo Segretario generale rinvia alle determinazioni che saranno assunte dai Presidenti di TAR ai sensi dell'articolo 84, commi 3 e 4, del decreto legge n. 18 del 2020.

FATTA SALVA la valutazione della situazione in relazione alla sua evoluzione al fine di eventualmente adottare ulteriori misure nonché l'adozione delle misure precauzionali dettate dal Segretariato generale della Giustizia amministrativa e dalla Provincia autonoma di Trento al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 all'interno della sede del TRGA di Trento.

- Visto l'art. 87 del codice del processo amministrativo e l'articolo 11 delle relative norme di attuazione;
- Visti l'art. 31 legge n. 186 del 1982 (*Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali*) e l'art. 15 della delibera CPGA 18 gennaio 2013;

DECRETA

- 1) Di prendere atto che, ai sensi dell'art. 84, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020, dall'8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi, tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, c.p.a. Le udienze pubbliche e camerali fissate in tale periodo temporale, sono rinviate d'ufficio a data successiva; con avviso di segreteria comunicato alle parti e recante la nuova data in cui è fissata la trattazione di ciascuna causa.

- 2) Di prendere atto che, sempre a' sensi dell'art. 84, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020 i procedimenti cautelari, promossi o pendenti dall'8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 sono decisi con decreto monocratico dal Presidente o dal magistrato da lui delegato con il rito di cui all'articolo 56 c.p.a., e la relativa trattazione collegiale è fissata alla camera di consiglio già programmata per il 16 aprile 2020. Ai sensi di quanto disposto dal medesimo art. 84, comma 1, l'emanazione del decreto monocratico avviene nell'osservanza dei termini di cui all'art. 55, comma 5, c.p.a., salvo che non sussista l'ipotesi di cui all'art. 56, comma 1, c.p.a.
- 3) È confermata la camera di consiglio prevista per il 16 aprile 2020; l'udienza pubblica fissata per il 16 aprile 2020 è rinviata a data successiva, i ricorsi già fissati a tale udienza pubblica sono rinviati d'ufficio a nuova data di trattazione con avviso di segreteria che sarà comunicato alle parti.
- 4) Con riguardo a quanto specificato dal Segretario generale della Giustizia amministrativa con la nota prot. n. 6557 del 20 marzo 2020, sino all'emanazione di ulteriore e diverso provvedimento il personale amministrativo del TRGA che svolge la propria attività lavorativa in modalità di *smart working*, secondo le disposizioni vigenti per il personale della Provincia autonoma di Trento, garantisce la propria reperibilità nella fascia obbligatoria oraria di servizio dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Rimane comunque garantita la presenza negli uffici amministrativi del TRGA di almeno due unità di personale nei giorni di martedì e giovedì nello stesso orario, fatte salve le diverse disposizioni di servizio disposte dal Segretario generale del TRGA;
- 5) Sono allo stato confermate, sino all'emanazione di ulteriore e diverso provvedimento, le seguenti misure organizzative già disposte per effetto del proprio precedente decreto n. 7 del 12 marzo 2020 e in ordine alle quali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d.l. 8 marzo 2020, n. 11 è stato già espresso parere favorevole dall'Azienda provinciale per i servizi sanitari con nota APPS prot. n. 42871 dd. 12/3/2020 ed è pervenuto il riscontro senza sostanziali rilievi da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trento (nota prot. in entrata TRGA-TN dd. 12/3/2020), nonché dall'Ordine degli avvocati di Rovereto (mail di data 12/3/2020) e dalla Camera amministrativa di Trento (mail di data 11/3/2020):
 - a) l'accesso agli uffici è consentito esclusivamente agli utenti che devono svolgere attività urgenti, connesse con la coltivazione di un ricorso;
 - b) per l'accesso ai servizi del Tribunale, gli utenti devono previamente comunicare telefonicamente nei giorni indicati al punto 4 o in via telematica le ragioni dell'urgenza; se la richiesta non può essere soddisfatta in via telematica, gli uffici fissano il giorno e l'ora di accesso al Tribunale e le misure ritenute necessarie per evitare forme di assembramento;

- 6) Ai sensi dell'art. 84, comma 3, del decreto legge n. 18 del 2020, entro la data del 15 aprile 2020, in relazione all'eventuale mutamento della situazione, saranno adottate ulteriori misure organizzative, sentiti la competente autorità sanitaria provinciale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trento, in coerenza con le eventuali disposizioni di coordinamento dettate dal Presidente del Consiglio di Stato o dal Segretariato generale della giustizia amministrativa, al fine di consentire la trattazione degli affari giudiziari nel rispetto delle indicazioni igienico – sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, e le prescrizioni impartite con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, al fine di evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati di persone e con riguardo alle possibili misure contemplate dal comma 4 del medesimo art. 84. Saranno altresì consultati l'Ordine degli Avvocati di Rovereto e la Camera amministrativa di Trento.
- 7) Successivamente al 15 aprile 2020 e fino al 30 giugno 2020 tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale, sia in udienza pubblica, si svolgono con le modalità disciplinate dall'art. 84, commi 5 e 6, in deroga al codice del processo amministrativo.
- 8) È assicurato ai sensi dell'art. 74 e ss. del t.u. in materia di spese di giustizia (d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115), l'esame delle istanze di patrocinio a spese dello Stato da parte dell'apposita Commissione istituita presso il TRGA, le cui sedute sino alla data del 30 giugno 2020 potranno svolgersi anche in modalità telematica per il tramite della segreteria del Tribunale, la quale provvederà alla relativa verbalizzazione.
- 9) Di dare atto che il proprio decreto presidenziale n. 7 del 12 marzo 2020 cessa di avere efficacia ed è sostituito dal presente decreto, con riserva di emanazione di ulteriori disposizioni ove imposte dall'autorità governativa, dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e dalla competente autorità sanitaria.

Il presente decreto è comunicato a cura della segreteria del TRGA al Commissariato del Governo di Trento, al Questore di Trento, alla Provincia autonoma di Trento, all'Azienda provinciale per i servizi sanitari, ai Consigli degli Ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto, all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, alla Camera amministrativa di Trento nonché al Comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri preposto alla tutela dell'ordine pubblico durante le sedute del TRGA. Il presente decreto è, inoltre, pubblicato sul sito internet della Giustizia amministrativa e ne sarà data notizia anche agli organi di informazione locali.

Trento/Trieste, 20 marzo 2020

Il Presidente
Fulvio Rocco